



**Società Regolamentazione Rifiuti
S.R.R. ATO 11
AGRIGENTO PROVINCIA OVEST**

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

Atto N. 11 del 25/05/2022

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Calamonaci, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.

PREMESSO CHE:

- con atto stipulato a Sciacca il 26/11/2013 in Notaio Dottor Francesco Raso Rep. N. 44204 Racc. n. 13612 è stata costituita la Società Consortile per azioni “S.R.R. AGRIGENTO PROVINCIA OVEST”, come sopra generalizzata, per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nell’Ambito Territoriale Ottimale AGRIGENTOT OVEST comprendente i comuni di: Alessandria Della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula;
- la L. 9/2010 ha riformato gli ATO in Sicilia. Oggetto della presente legge, come stabilito dall’art. 1, è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono:
 - a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;
 - b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;
 - c) promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;
 - e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;

- f) incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;
- g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;
- h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;
- i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell'articolo 4;
- j) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;
- k) rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della tariffa, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia;
- Vista la nota prot. n. 10655 del 12/03/2020 trasmessa dal Dipartimento Acqua e Rifiuti presso l'Assessorato;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE:

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

DATO ATTO CHE:

La Società di Regolamentazione Rifiuti ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- Nota PEC del 17/05/2022 senza protocollo, acquisita al ns. prot.n. 974/2022 in pari data con la quale il Comune di Calamonaci, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) PEF TOOL 002-21 rif
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - c) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021 con allegato documento d'identità;

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di

riferimento *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente”* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all’art. 7.5) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l’Ente territorialmente competente *“assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità:*
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”;*
 - b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;*
- all’art. 7.6) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell’ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;*

ATTESO che la SRR ATO 11 Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell’equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall’Allegato 1.

Vista la Relazione in merito alla attività di validazione effettuata in conformità alle previsioni dell’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF e s.m.i. ad opera della Paragon advisory parte integrante del presente documento.

Considerato L’art. 5, comma 2 ter, della Legge Regionale n. 9/2010 e la successiva Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità n. 221 del 01/02/2013, hanno definito gli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all’efficienza gestionale nell’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed hanno stabilito che i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all’organizzazione ed alla gestione dei suddetti servizi relativi al ciclo dei rifiuti. In applicazione della novellata norma il Comune di Calamonaci, associato con i comuni di Burgio, Lucca Sicula Villafranca Sicula ha costituito la Società a responsabilità limitata *“in house providing”*, denominata *“Verdura Gebbia s.r.l.”*, per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dello stesso Ente, con la nuova società in house avviata che è individuata come Gestore, e che pertanto i servizi dovranno essere gestiti da quest’ultima, ma ancora non operativa.

VISTA la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell’ETC di cui all’Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *“Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell’Ente d’Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR- 2)”*;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 8.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 *“è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo”*;
- il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- come previsto dalle norme suindicate, i dati per la definizione dei PEF consegnati alla Società dai Comuni e dai Gestori sono stati sottoposti alle verifiche finalizzate a individuare:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore.
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;
-

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1. **di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Calamonaci comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
2. **di stabilire** che i corrispettivi complessivi riconosciuti per il periodo tariffario 2022-2025 sonopari a:
 - per l'anno 2022 ad € 290.145,00 di cui € 249.922,00 componente variabile e € 40.223,00 componente fissa;
 - per l'anno 2023 ad € 295.077,00 di cui € 169.802,00 componente variabile e € 125.275,00 componente fissa;
 - per l'anno 2024 ad € 300.093,00 di cui € 185.814,00 componente variabile e € 114.279,00 componente fissa;
 - per l'anno 2025 ad € 305.195,00 di cui € 190.916,00 componente variabile e € 114.279,00 componente fissa;

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3. **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
4. **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021;
5. **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Calamonaci per i successivi adempimenti di competenza;

6. **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.
Siacca, li 25/05/2022

IL Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Giuseppe Riggio)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO lo Statuto Societario;
VISTA la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la superiore proposta

La fa propria e ne determina l'approvazione

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Giuseppe Riggio)

